

**SENATO DELLA REPUBBLICA
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)**

MERCLEDÌ 8 LUGLIO 2009
84^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1195-B) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI, informa che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunica che gli emendamenti 27.2 e 27.3 risultano riferiti a parti non modificate dalla Camera dei deputati e pertanto sono dichiarati inammissibili.

Invita quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati sui quali il relatore e il rappresentante del Governo esprimeranno i rispettivi pareri.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustrando le proposte emendative e gli ordini del giorno presentati dalla propria parte politica, auspica che anche se il provvedimento si avvia alla fase conclusiva dell'esame, non venga del tutto pregiudicata la possibilità di ripristinare il testo approvato dal Senato, in considerazione del fatto che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati hanno determinato degli elementi di squilibrio da correggere. In particolare sottolinea l'importanza degli emendamenti 3.1 e 3.2 che tendono ad adeguare le risorse destinate al fondo per la ricostruzione in Abruzzo. Parimenti l'emendamento 25.2 assume una rilevanza determinante ai fini della bonifica dei siti dei comuni limitrofi a quelli ospitanti la centrale nucleare. Con riguardo poi all'emendamento 27.1 sottolinea la necessità di specificare l'esclusione delle fonti rinnovabili assimilate, in modo da eliminare i noti elementi di incertezza nella normativa. Dopo aver ricordato le criticità concernenti il commissariamento della SOGIN, il senatore Bubbico si sofferma sull'emendamento soppressivo del comma 47 dell'articolo 27 evidenziando che la contrarietà del Governo in ordine alla costituzione di una Commissione tecnica in materia nucleare risulta fortemente contraddittoria con la decisione che ha introdotto il Comitato nazionale per gli adempimenti relativi al Protocollo di Kyoto. Infine rimarca la modifica della prima parte del comma 3 dell'articolo 29 operata dalla Camera che in tal modo ha espunto l'indicazione precisa delle caratteristiche operative dell'Agenzia: a tale proposito ritiene opportuno conoscere le motivazioni adottate dal Governo e della maggioranza.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ricorda che la propria parte politica aveva già sottolineato in discussione generale che la delega al Governo in materia nucleare di cui all'articolo 25 dimostra che l'Esecutivo non vuole alcun tipo di controllo per tale materia, ma a suo avviso è quanto mai necessario fissare in tale ambito gli opportuni paletti. Ritiene conclusivamente che le modifiche introdotte dalla Camera non siano condivisibili, soprattutto con riguardo alla problematica dello smaltimento delle scorie nucleari, evidenziata negli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1195-B/22/10^a sottolineando la necessità che il Governo assuma l'impegno di rivedere l'autorizzazione per la ricerca degli

idrocarburi nell'area che comprende il Parco di Montevicchia e Valle del Purone, tenendo conto, in particolare, delle valutazioni espresse dagli enti locali del territorio, dirette a tutelare un'area centrale della Lombardia antropizzata e urbanizzata.

I senatori MONTI (*LNP*) e BODEGA (*LNP*) aggiungono la loro firma all'ordine del giorno G/1195-B/22/10^a.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, ha la parola il vice ministro URSO il quale, replicando alle osservazioni del senatore Bubbico in merito alle modifiche introdotte dalla Camera riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, precisa che dette modifiche sono state necessitate dai rilievi formulati dalla Commissione bilancio, ma che i poteri e le funzioni dell'Agenzia non sono in alcun modo limitati. Anzi, proprio accogliendo talune proposte emendative dell'opposizione, all'Agenzia è stato riconosciuto il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure disciplinatorie, rafforzandone quindi il ruolo.

Il presidente CURSI invita quindi il Relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti presentati.

Il relatore PARAVIA (*PdL*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il vice ministro URSO esprime parere conforme a quello del relatore.

Previo accertamento del numero legale per deliberare, la Commissione, con separate e distinte votazioni, respinge tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE propone di rinviare alla seduta pomeridiana l'esame degli ordini del giorno presentati, al fine di una più attenta valutazione delle distinte esigenze ivi prospettate.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195-B

Art. 1

1.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-ter.1», dopo le parole: «il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «Per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza ministeriale o a settori specifici di operatività dei contratti di rete, il decreto è adottato di concerto anche con il Ministro competente per settore».

1.2

GRANAIOLO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-ter.1», dopo le parole: «il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «Per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza del settore turistico o per contratti di rete aventi ad oggetto lo sviluppo del turismo, il decreto è adottato di concerto anche con il Ministro del turismo».

Art. 3

3.1

LUSI, LEGNINI, MARINI

Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «nel limite di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'intera provincia dell'Aquila e».

3.2

LEGNINI, LUSI, MARINI

Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «nel limite di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e».

Art. 25

25.1

BUGNANO

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «di un fondo per il decommissioning» con le seguenti: «, con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smantellamento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto articolo sono attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio. Il contributo a carico dei suddetti produttori deve essere calcolato in modo da garantire una dotazione del Fondo tale da risultare congrua per il perseguimento delle sue finalità».

25.2

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «di un fondo per il decommissioning» con le seguenti: «con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto fondo possono essere attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio».

25.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «di un fondo per il decommissioning» aggiungere le seguenti: «per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto fondo possono essere attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio;».

25.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che dovrà prioritariamente riguardare la dismissione in tempi certi, previa messa in sicurezza, degli impianti e degli insediamenti obsoleti e o contaminati esistenti sugli attuali siti, e svolgimento delle necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico;».

Art. 26

26.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante» e sostituire le parole: «entro 60» con le seguenti: «entro 180 giorni dalla richiesta. In caso di parere contrario della Conferenza unificata la delibera non può essere adottata».

26.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante» e sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le seguenti: «entro 180 giorni».

26.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «trascorsi i quali il parere si intende acquisito» con le seguenti: «In caso di parere contrario della Conferenza unificata la delibera non può essere adottata».

Art. 27

27.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, dopo le parole: «fonti rinnovabili» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelle assimilate,».

27.2

DELLA SETA

Al comma 9, al primo periodo sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 8».

27.3

DELLA SETA

Al comma 9, al primo e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 8».

27.4

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 8».

27.5

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «nomina dei commissari».

27.6

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 47.

Art. 29

29.1

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, alle parole: «L'Agenzia svolge» premettere le seguenti: «L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi, mediante accordi di programma, delle strutture dell'Enea per studi, ricerche, sviluppo competenze, formazione e informazione, nonché di supporti tecnici finalizzati all'emissione di pareri ed elaborazione di normativa».

29.2

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, alle parole: «L'Agenzia svolge» premettere le seguenti: «L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato. L'Agenzia esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».

29.3

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, alle parole: «L'Agenzia svolge» premettere le seguenti: «L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».

29.4

BUGNANO

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato.»

29.5

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, alle parole: «L'Agenzia svolge» premettere le seguenti: «L'Agenzia opera come agenzia indipendente».

29.6

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «, controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita».

29.7

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».

29.8

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «e presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare».

29.9

D'ALIA

Al comma 14 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi»

29.10

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 14, sostituire la parola: «dodici» con le seguenti: «trentasei»

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195-B

G/1195-B/1/10

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene nuove disposizioni per l'operatività delle reti d'impresa;

a tal fine, viene stabilito che nel contratto di rete, l'organo preposto a garantire l'operatività della rete d'impresa agisce in rappresentanza di queste nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento;

con riguardo alle procedure di programmazione negoziata attinenti alle pubbliche amministrazioni, oltre alle reti d'impresa, assumono un ruolo fondamentale sia il Ministero dell'economia e delle finanze sia quello dello sviluppo economico;

dalla stesura delle norme sopra richiamate, con particolare riguardo a quelle relative all'operatività delle reti di imprese, manca qualsiasi riferimento al settore del turismo e nelle procedure di programmazione negoziata attinenti alle pubbliche amministrazioni si evidenzia il mancato coinvolgimento del Ministero del turismo e delle regioni;

considerato che,

il turismo, a livello mondiale, è sempre stato considerato uno dei pochi settori in continua evoluzione, secondo i dati del *World Travel & Tourism Council*, il contributo del turismo al prodotto interno lordo europeo è pari al 10,2 per cento, gli occupati della sola industria turistica in Europa ammontano a 8.709.000, compreso l'indotto si arriva al 10,8 per cento dell'occupazione totale;

nel corso del 2008 gli arrivi di turisti internazionali nel mondo si sono attestati a 924 milioni (+16 milioni in rapporto al 2007), ma la crescita è stata considerevolmente inferiore a causa dell'influsso di un'economia mondiale divenuta estremamente instabile e sfavorevole; secondo *il World Travel Tourism Council*, su 181 paesi considerati, l'Italia è al 7° posto nel turismo mondiale, al 77° per il contributo all'economia nazionale, 169° nella crescita a lungo termine (10 anni);

un vero e proprio bollettino di guerra è quanto emerge dalle prime indicazioni sullo stato del turismo italiano, perdite su tanti fronti, alcune molto dolorose come quelle che riguardano l'occupazione;

meno 4 miliardi del fatturato turistico, meno 40.000 posti di lavoro, chiusura delle linee di credito alle piccole realtà imprenditoriali che toccherebbe il 95 per cento delle imprese turistiche italiane secondo dati divulgati dal Ministro del turismo;

meno 927 milioni il fatturato di alberghi e hotel, meno 5,6 per cento le partenze degli italiani, meno 6,7 per cento camere vendute secondo l'indagine ISNART-Unioncamere; – e nel 2009 meno 3,7 miliardi di fatturato dei pubblici esercizi, meno 20 mila esercizi pubblici, meno 100 mila posti di lavoro secondo un'indagine della FIPE;

meno 3,7 per cento spese delle imprese private per viaggi d'affari secondo il mensile «Turismo d'affari»;

la bilancia dei pagamenti turistica ha presentato nel periodo gennaio-dicembre 2008 un saldo netto positivo di 10.259 milioni di euro, a fronte di uno di 11.169 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia, per 31.107 milioni di euro, sono diminuite dello 0,04 per cento; quelle dei viaggiatori italiani all'estero, per 20.848 milioni di euro, sono aumentate del 4,5 per cento;

in tale contesto il Presidente del Consiglio dei ministri ha di recente indicato al nuovo Ministro del turismo l'obiettivo di raddoppiare il PIL del settore in 4 anni, ovvero nel 2013 il turismo dovrebbe generare un PIL pari al 22 per cento, tutto ciò senza risorse, visto che il Governo ha tagliato una parte dei 220 milioni di euro stanziati dalla finanziaria 2007 per il turismo;

la crisi di competitività del comparto turistico nazionale si accentua in forza della più generale crisi economica globale, vincono le destinazioni che sono in grado di proporre prodotti qualitativamente appetibili a costi contenuti e l'Italia nonostante le sue infinite eccellenze è debole perché non è in grado di fare sistema,

impegna il Governo,

nell'ambito delle disposizioni per l'operatività delle reti di imprese a predisporre d'intesa con le regioni un piano di sviluppo delle reti di imprese turistiche.

G/1195-B/2/10

SANNA, DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utente (RIU), indicando, per prima cosa, a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU, precisando anche i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;

inoltre, si interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema;

con le nuove norme l'energia elettrica cogenerata ed utilizzata sul posto sarà caricata dei costi di trasporto, dispacciamento ed oneri di sistema. Il metodo utilizzato è quello di affermare che tali oneri sono dovuti su tutta l'energia consumata dall'utente finale, anziché solo su quella prelevata dalla rete come avviene oggi;

restano escluse solo le reti industriali in alta tensione;

pertanto, i collegamenti interni di un'azienda in media tensione non costituiranno RIU e quindi potranno essere assoggettati a pagare tariffe ed oneri (cosiddetti oneri di sistema) commisurati al consumo di energia elettrica;

una definizione delle RIU che non tenga conto delle utenze di media tensione si tradurrebbe in un notevole aggravio di costo per alcune categorie di aziende, come ad esempio le cartiere, nelle quali la produzione di energia e vapore avviene attraverso la cogenerazione ed è ampiamente diffusa;

si tratta di una norma fatale per il settore della cogenerazione, che attende da anni l'incentivo sulla produzione (ex art. 6 Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20) e vede invece caricata la propria produzione di oneri pari a due o tre volte l'incentivo atteso, e contraddittoria, dal punto di vista di politica industriale, con le misure di incentivazione adottate dagli altri Paesi europei, volte ad incentivare la cogenerazione:

impegna il Governo,

a salvaguardare settori importanti, come quello cartario, così da consentire loro il superamento dell'attuale stato di crisi, provvedendo ad escludere anche le medie tensioni dagli oneri di sistema.

G/1195-B/3/10

DELLA SETA, SANNA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU), indicando, per prima cosa, a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU, precisando anche i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;

il provvedimento inoltre interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema;

con le nuove norme l'energia elettrica cogenerata ed utilizzata sul posto sarà caricata dei costi di trasporto, dispacciamento ed oneri di sistema. Il metodo utilizzato è quello di affermare che tali oneri sono dovuti su tutta l'energia consumata dall'utente finale, anziché solo su quella prelevata dalla rete come avviene oggi;

in tal modo vengono penalizzati i piccoli autoproduttori di energia elettrica da rinnovabili o da cogenerazione facendo loro pagare tutti gli oneri di trasmissione, distribuzione e di sistema, non come è oggi solo dell'energia elettrica prelevata dalla rete (in aggiunta a quella autoprodotta e consumata sul posto, non immessa nella rete) ma con esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali;

di conseguenza, si produrranno oneri economici superiori agli incentivi delle rinnovabili e della cogenerazione, determinando il blocco dello sviluppo delle iniziative degli autoproduttori;

resteranno escluse solo le reti industriali in alta tensione;

tale condizione farebbe dell'Italia l'unico Paese occidentale nel quale è impossibile esercitare un impianto di cogenerazione:

impegna il Governo,

a salvaguardare i piccoli autoproduttori di energia elettrica da rinnovabili o da cogenerazione, provvedendo a determinare i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete nei punti di connessione.

G/1195-B/4/10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che,

l'articolo 25 del provvedimento in esame contiene un'ampia delega al Governo volta a reintrodurre il nucleare in Italia;

nell'elencazione dei principi e dei criteri direttivi con cui la delega deve essere esercitata, si prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate tutte attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

inoltre, si prevede che i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione per il *decommissioning* che dovrebbe essere finalizzato a finanziare lo smantellamento degli impianti nucleari, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi;

considerato che,

la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

l'attuazione della delega implicherà la «chiamata in sussidiarietà» di parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l'attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del succitato terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383/2005, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni riguardanti il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha stabilito una serie di principi tra i quali quello che riconosce che «(...) il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.»;

il presupposto per rendere costituzionalmente ammissibile l'esercizio di questo meccanismo, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali, è «la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata»; infatti, la Corte afferma che «la predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le finalità indicate dalla disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, di talché, (...), è condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale dell'attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione amministrativa, la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata. (...). Ciò tanto più in riferimento ad una legislazione come quella oggetto del presente scrutinio, che spesso si riferisce alla dimensione «nazionale» (unilateralmente definita) di fenomeni od attrezzature, da cui sembra che spesso si vogliano escludere le Regioni, malgrado l'esplicito riferimento alla stessa dimensione «nazionale» che è contenuto nella denominazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, emerge come naturale organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (...);

la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi di cui all'articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame prevede l'adozione di un semplice parere, in luogo dell'intesa, da parte della Conferenza Unificata e prevede al successivo comma 2, lettera f), l'esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;

a tal proposito, la Corte Costituzionale, sempre con la sentenza n. 383/2005 ha stabilito che: «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiarietà» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.»;

impegna il Governo:

a coinvolgere pienamente le Regioni e gli enti locali interessati, in primo luogo nella fase di adozione dei decreti legislativi e, successivamente, ad esperire ogni tentativo per raggiungere le necessarie intese, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 383/2005.

G/1195-B/5/10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che,

il provvedimento in esame prevede, all'articolo 25, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi relativi al riassetto normativo della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

nell'elencazione dei principi e dei criteri direttivi con cui la delega deve essere esercitata, si prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate tutte attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

inoltre, si prevede che i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione per il *decommissioning* che dovrebbe essere finalizzato a finanziare lo smantellamento degli impianti nucleari, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi;

l'individuazione e la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti nucleari, così come la normativa riguardante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita, riguardano direttamente la salute non solo dei cittadini residenti nelle zone adiacenti agli impianti ma di tutte le persone che abitano e lavorano in Italia;

impegna il Governo:

a prevedere che la costituzione e la gestione del fondo per il *decommissioning* avvenga con oneri a carico dei produttori di energia elettrica nucleare e che le risorse del fondo siano utilizzate per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli *standard* internazionali in materia;

a prevedere che una quota delle risorse del fondo per il *decommissioning* siano attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio;

a garantire adeguate risorse per le finalità di smantellamento in sicurezza delle centrali nucleari e per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi secondo modalità atte a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini;

a valutare l'opportunità di un coinvolgimento più ampio delle istituzioni locali e dei cittadini, nonché del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel procedimento di codecisione di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame visto il diretto coinvolgimento della tutela della salute di tutti i cittadini.

G/1195-B/6/10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

gli articoli 25 e 26 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di energia nucleare;

in particolare l'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare alle popolazioni interessate; con i medesimi provvedimenti verranno

stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti;

l'articolo 26 affida ad una delibera del CIPE la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti; sempre con delibera del CIPE si provvede all'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei criteri e delle misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi;

in sostanza questo provvedimento prevede in modo esplicito il rientro del nostro Paese nel nucleare ed è pertanto necessario valutare con la massima attenzione le conseguenze di questa scelta;

il principale tema da prendere in considerazione riguarda quello della sicurezza, al quale va legato quello del costo effettivo dell'energia nucleare e, a tal fine, appare opportuno avvalersi dei più recenti studi effettuati da autorevoli istituti scientifici, che indicano come l'opzione nucleare presenti numerosi rischi soprattutto di carattere economico e di sicurezza;

secondo un documento del *Massachusetts Institute of Technology*, che aggiorna un *report* dal 2003 al 2009, nonostante l'attenzione sul tema sia notevolmente cresciuta e nuove politiche di rilancio siano state annunciate in molti Paesi, lo sviluppo del nucleare è in calo a livello globale; ad eccezione dell'Asia, in particolare di Cina, India e Corea, esistono infatti pochissimi progetti concreti: vi sono complessivamente 44 impianti attualmente in costruzione, di cui solo 4 nei 27 Paesi dell'Unione europea, due dei quali in Bulgaria;

negli Stati Uniti non vi è attualmente alcun cantiere aperto ed il lento sviluppo del nucleare rispetto agli annunci ed alle previsioni rende meno probabile lo scenario di espansione ipotizzato nel 2003 (si parlava di 1000 gigawatt elettrici nel 2050, di cui 300 negli Stati Uniti);

il documento ribadisce che, in un'economia di mercato, il nucleare non è attualmente competitivo rispetto al gas o al carbone, infatti i costi del capitale ed i costi finanziari delle centrali nucleari continuano ad essere significativamente incerti: dal 2003 i costi di costruzione delle centrali nucleari sono aumentati drasticamente, con una media del 15 per cento all'anno in più, come dimostrano le esperienze in Giappone e in Corea;

sempre secondo i dati riportati dallo studio citato, realizzare una centrale nucleare costa 4000 dollari per chilowattora, ossia il doppio rispetto al costo di soli quattro anni prima, mentre il costo del carbone e del gas è stimato rispettivamente a 2300 e a 850 dollari a chilowattora;

per quanto riguarda il costo finale dell'energia, rispetto ai 6,7 centesimi a chilowattora stimati nel 2003, il nucleare è passato oggi ad 8,4 centesimi a chilowattora, con la conseguenza che l'unica possibilità di rendere il nucleare competitivo è quella di sostenerne la produzione con risorse pubbliche;

la stessa Commissione europea afferma che le prospettive di investimento nel nucleare in Europa sono più interessanti se si pone l'attenzione alla sostituzione o all'estensione della durata di vita delle centrali nucleari che raggiungeranno il termine della loro vita utile originariamente al 2020, piuttosto che costruire nuovi impianti;

la realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare non può prescindere dal grado di accettabilità della popolazione, la quale è fortemente legata alla disponibilità di soluzioni sicure e permanenti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi, su cui ancora non vi sono elementi di chiarezza;

un ulteriore costo da aggiungere all'energia prodotta con gli impianti nucleari riguarda la necessità che essi siano protetti sia contro i tentativi di sabotaggio, sia contro gli eventuali attacchi terroristici e l'eventuale furto di materiale nucleare,

impegna il Governo:

a valutare con estrema attenzione scelte che incidono profondamente sul sistema di produzione energetico del nostro Paese e il cui avvio comporta enormi costi economici ed ambientali, dei quali si rischia di non avere sufficiente cognizione;

ad avviare un accurato studio sul rapporto tra costi e benefici dell'opzione nucleare nel nostro Paese non trascurando tutte le externalità che la scelta comporta, sia per quanto concerne la gestione e lo smaltimento delle scorie radioattive, sia per quanto riguarda i costi complessivi di sicurezza, legati sia a fattori endogeni che a fattori esogeni, sia per quanto riguarda l'enorme impatto ambientale delle strutture necessarie.

G/1195-B/7/10

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

gli articoli 25 e 26 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di energia nucleare;

in particolare l'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irradiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e la definizione delle misure compensative da realizzare e da corrispondere alle popolazioni interessate;

con i medesimi provvedimenti verranno stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti;

nel novembre del 1987, con un *referendum*, il nostro Paese si pronunciò negativamente sul nucleare, bloccando conseguentemente l'attività delle centrali nucleari presenti nel territorio del Paese;

dopo oltre 20 anni, i problemi collegati al nucleare, sono tutti irrisolti: approvvigionamento dell'uranio, gestione delle scorie radioattive, alti costi;

i costi del kWh nucleare imputabili all'investimento, all'esercizio e alla manutenzione sono enormemente superiori a qualunque altra fonte di produzione di energia. La tecnologia nucleare esistente, sulla quale il Governo sta puntando con decisione, è quella di terza generazione, ossia una tecnologia che risale agli anni sessanta. Le ricerche in questo campo prevedono ancora 10-20 anni di tempo necessari per arrivare invece alla cosiddetta tecnologia di quarta generazione, ossia quella che potrà dare risposte convincenti ai problemi suddetti, a cominciare da quello della sicurezza;

sussiste il grave rischio che il nostro Paese vedrà entrare in funzione le sue centrali nucleari, appena prima la probabile disponibilità dei nuovi reattori di quarta generazione, considerato che:

la vita media di un impianto nucleare è di circa 60 anni, il nostro Paese rischierebbe di trovarsi per oltre 50 anni con impianti meno sicuri e obsoleti;

i tempi attuali indicano, nella migliore delle ipotesi, in ben oltre 10 anni i tempi minimi per l'entrata in funzione degli impianti suddetti. L'*iter* è infatti molto complesso e lungo: decisioni sugli indirizzi di politica energetica, definizione di procedure e certificazione tecnologica, scelta del sito, autorizzazione ambientale, preparazione del sito, costruzione, entrata in funzione;

sotto tale profilo può essere utile rammentare che in un Paese efficiente come la Finlandia, dove il consenso al nucleare è maggioranza, ed esistono già 5 centrali, i tempi fra l'avvio del dibattito su un nuovo reattore e la posa della prima pietra, si sono allungati ad otto anni, rispetto ai cinque anni programmati, e i costi sono già lievitati dai 3 miliardi di euro previsti a circa 4,5 miliardi.;

il presunto basso costo del kWh da nucleare è quasi esclusivamente dovuto in tutto il mondo dall'intervento dello Stato nella chiusura del ciclo del combustibile nucleare (costi per lo smaltimento definitivo delle scorie e per lo smantellamento delle centrali). In conseguenza degli elevatissimi costi a carico delle casse pubbliche (finanziamenti e sovvenzioni), la scelta nucleare ostacola il perseguimento degli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, innovazione tecnologica ed efficienza energetica: l'Agenzia internazionale per l'energia ha calcolato che dal 1992 al 2005 nei Paesi OCSE il nucleare da fissione ha usufruito del 46% degli investimenti in ricerca e sviluppo, quello da fusione del 12%, « mentre alle rinnovabili è stato destinato l'11%;

è da considerarsi irrealistico, per problemi non solo ambientali ed economico-finanziari, ma anche tecnici, l'obiettivo di Enel ed Edison di coprire il 15-20% del fabbisogno elettrico dell'Italia con il nucleare. Infatti, bisognerebbe realizzare 10-15 centrali entro quella data e il primo impianto entrerebbe in funzione tra almeno 10 anni, in una situazione in cui ancora non è stato risolto – tra l'altro – nemmeno il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi del nostro Paese;

si rammenta infine che i tempi di realizzazione di una nuova centrale nucleare non possono essere compresi in un periodo più breve di 12 anni (come dimostra l'esperienza dell'unica nuova centrale europea in costruzione in Finlandia) e che quindi, se proprio si deve perseguire questo obiettivo, l'unica, eventuale possibilità sarebbe quella di scegliere la tecnologia del nucleare di quarta generazione che, pur non risolvendo i problemi di fondo, viene presentata come in grado di garantire maggiore efficienza, minore produzione di scorie, impossibilità di impiego delle scorie negli usi bellici,

impegna il Governo,

a rivedere la scelta politica di realizzare nuovi impianti di produzione di energia nucleare nel nostro Paese.

G/1195-B/8/10

BUGNANO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 25, comma 2, lettera *n*) prevede che nell'ambito dei principi della delega in materia nucleare rientri anche quello di una generica previsione «delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «*decommissioning*»;

il *decommissioning* è un'attività multidisciplinare e non si applica solo agli impianti come quelli italiani, in fase di demolizione, ma anche a quei siti, europei e non, in fase di rinnovamento e costruzione;

il problema del costo dello smaltimento nucleare è da considerarsi eccezionalmente gravoso per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a prevedere che la costituzione del fondo con contribuzione a carico dei produttori di energia elettrica sia calcolato in modo tale da garantire un adeguato finanziamento delle operazioni di smaltimento delle scorie nucleari;

a prevedere interventi volti ad assicurare la piena partecipazione dei cittadini al processo decisionale inerente la localizzazione degli impianti nucleari, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie delle convenzioni internazionali in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali.

G/1195-B/9/10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, all'articolo 26, che, con delibera del CIPE, previo parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, siano definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale;

l'individuazione e la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti nucleari, così come la normativa riguardante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita, riguardano direttamente la salute non solo dei cittadini residenti nelle zone adiacenti agli impianti, ma di tutte le persone che abitano e lavorano in Italia,

impegna il Governo,

a garantire il coinvolgimento più ampio delle istituzioni locali e dei cittadini, nonché del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel procedimento di codecisione di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame visto il diretto coinvolgimento della tutela della salute di tutti i cittadini.

G/1195-B/10/10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

il comma 5 dell'articolo 27 del provvedimento in esame reca disposizioni che consentono al Ministero della difesa di usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza superiore a 200 kW;

analogamente, il comma 21 dell'articolo 27, al fine di incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti energetiche rinnovabili, prevede che ai comuni venga consentito di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di scambio dell'energia elettrica prodotta, con lo scopo di promuovere le fonti rinnovabili e diffondere la realizzazione di impianti fotovoltaici;

le norme in questione hanno l'obiettivo di allargare la base degli utilizzatori degli incentivi per il fotovoltaico, includendovi anche coloro che non hanno la possibilità, per diverse ragioni, di installare sul tetto di casa impianti di pannelli fotovoltaici;

l'indubbia valenza positiva della previsione normativa potrebbe essere ulteriormente migliorata attraverso l'ipotesi di un ulteriore allargamento dei beneficiari alle cooperative, in qualità di soggetti dell'economia sociale;

l'allargamento dei beneficiari potrebbe consentire agli enti locali di gestire l'offerta di spazi comuni favorendo la forma associata, e in particolare cooperativa, da parte dei cittadini; consentire un allargamento dei luoghi dove installare in forma collettiva i pannelli fotovoltaici, che diventerebbero pertanto «patrimonio sociale» delle cooperative; favorire, attraverso l'importante ruolo delle cooperative, l'interfaccia tra i cittadini e gli enti locali, utilizzando più agevolmente l'accesso ai finanziamenti pubblici in materia,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di estendere la facoltà concessa ai comuni dalla norma in esame alle società cooperative che destinino aree di loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia prodotta da cedere ai propri soci che intendano accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

G/1195-B/11/10

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 27 del disegno di legge in esame prevede misure per il potenziamento del settore energetico e, al comma 27, stabilisce che la deroga alle vigenti normative regionali relative alla localizzazione di impianti energetici – deroga introdotta dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 valga anche per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva;

l'articolo 5-*bis* del suddetto decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce che per la riconversione a carbone degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile si proceda in deroga alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione abbatta le emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Detta deroga era stata concepita per aggirare una norma regionale del Veneto che impediva l'alimentazione a carbone della centrale di Porto Tolle;

con la disposizione contenuta al suddetto articolo 27, comma 27, gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009, si estendono quindi anche agli impianti a carbon fossile di nuova generazione e a tutto il territorio italiano;

vi sono importanti sentenze della Corte costituzionale (n. 6/2004 e n. 383/2005), che hanno sottolineato come simili disposizioni, grazie alle quali si consente con una norma nazionale di derogare direttamente anche alle norme regionali, mal si conciliano con il rispetto del Titolo V della Costituzione e dei poteri concorrenti delle Regioni sulla produzione dell'energia e di governo del territorio, di cui all'articolo 117, e con i principi di leale collaborazione, di cui all'articolo 118,

impegna il Governo:

alla luce dell'importanza dell'ambito oggetto di deroga e dei suoi effetti in termini di impatto ambientale, a non prevedere nel futuro ulteriori estensioni dei soggetti beneficiari della deroga alla normativa vigente che prevede limiti di localizzazione territoriale di impianti di produzione di energia elettrica.

G/1195-B/12/10

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 27, comma 34, introduce una nuova disciplina per il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma che determina, in buona sostanza, l'estromissione delle Regioni dalle procedure di autorizzazione alla perforazione per la ricerca di idrocarburi;

con la vigente normativa l'avvio di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi non poteva prescindere dall'assenso della Regione interessata;

il provvedimento in esame prevede che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo venga affidata all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia

competente, a seguito di un non meglio precisato procedimento unico, al quale «partecipano» la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale previsione comporta, in buona sostanza, che la volontà della Regione può essere, in questi casi, totalmente scavalcata dallo Stato;

tale illegittima ingerenza da parte dello Stato è prevista, in base al dettato del provvedimento, anche nei confronti dei Comuni, considerato che l'articolo 27, comma 34, capoverso 82-*quinquies*, prevede che qualora le opere relative alla perforazione di un pozzo esplorativo ed alla costruzione degli impianti comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Territoriale Minerario ha effetto di variante urbanistica;

tali norme si pongono in evidente contrasto con il processo federalista in atto nel Paese e configura in modo illegittimo le competenze che la Costituzione assegna in materia di ambiente, territorio ed energia alla Regione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a modificare il quadro normativo in materia di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi, al fine di garantire il pieno rispetto del principio costituzionale dell'autonomia del ruolo degli enti locali e delle regioni nella scelte che riguardano il proprio territorio,

ad adottare ogni iniziativa volta a garantire la piena partecipazione al procedimento di cui al comma 34 dell'articolo 27 degli enti locali e delle regioni interessate dalle attività di perforazione e ricerca di idrocarburi.

G/1195-B/13/10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 29 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare;

l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare nonché per la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari;

l'Agenzia è altresì l'autorità nazionale di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari;

è di tutta evidenza la centralità del ruolo che l'Agenzia si troverà a ricoprire, a fronte della quale, tuttavia, risultano essere estremamente carenti le risorse finanziarie ad essa destinate; la scarsità delle risorse potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi per i quali essa è stata istituita;

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, al comma 3 è stata soppressa, in modo del tutto inopportuno, la previsione secondo cui l'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato;

impegna il Governo:

a garantire un'ampia autonomia tecnico scientifica e regolamentare all'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e congrue risorse finanziarie tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento le attribuisce;

a garantire che l'Agenzia si avvalga esclusivamente di personale altamente qualificato e specializzato;

a garantire che l'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, esprima pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale.

G/1195-B/14/10

BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte ad incrementare il livello di efficienza del settore energetico e per il mercato maggiormente concorrenziale;

fra queste si segnalano le misure volte a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

considerato che:

l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000 stabilisce che, dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas possa vendere, direttamente o indirettamente, ai clienti finali più di una determinata percentuale dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale, mentre ai sensi del comma 3, dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o indirettamente, per contattativi superiori ad una determinata percentuale dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale;

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, da ultimo, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si sono espresse a favore del mantenimento di un tetto antitrust indispensabile per favorire una concorrenza effettiva nel settore e che tenga conto delle trasformazioni del mercato e degli andamenti della domanda;

l'esistenza di un livello significativo di domanda di stoccaggio inevasa evidenzia in ogni caso la necessità di una tempestiva revisione delle procedure relative all'attivazione di nuovi siti al fine di promuovere lo sviluppo di una più articolata struttura dell'offerta nel segmento della vendita ai clienti finali, ampliando le opportunità di ingresso di imprese effettivamente indipendenti dall'operatore dominante;

la concorrenzialità nel settore del gas influenza direttamente le dinamiche del mercato elettrico, alla luce della preponderanza dell'uso del gas nella produzione di elettricità,

impegna il Governo:

a riavviare il processo di apertura del mercato del gas, procedendo, in sede di emanazione del decreto legislativo, ad eliminare, in coerenza con i suggerimenti delle Autorità competenti, tutte le barriere che ne impediscono lo sviluppo pienamente concorrenziale.

G/1195-B/15/10

FIRRARELLO

Il Senato,

premesse che:

l'articolo 36 del disegno di legge in esame (Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata) reca disposizioni in materia di rimodulazione degli investimenti relativi ad interventi ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d'area;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo, stabilisce che le richieste di rimodulazione presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto, sentito il parere sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere che, trascorsi i termini previsti dalla richiesta, anche già inoltrata, il parere sia favorevole per intervenuto silenzio-assenso.

G/1195-B/16/10

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premesse che:

l'articolo 45 del provvedimento in esame prevede una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*;

a tal fine si dispone un aumento dal 7 per cento al 10 per cento delle *royalties* che i titolari di concessioni di coltivazione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, sono tenuti a corrispondere allo Stato;

la disciplina vigente di dette *royalties* è dettata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dalle successive modifiche introdotte al medesimo decreto;

attualmente le *royalties* gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento. I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati dall'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni, e in particolare:

a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione; 15 per cento ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato;

b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;

c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato;

a decorrere dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, anche l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, introdotto dalla legge 11 maggio 1999, n. 140) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti;

dal 2007, per effetto della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno;

con la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, era previsto (articolo 22) che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere la percentuale del 22 per cento. Successivamente, con legge 21 luglio 1967, n. 613 (articoli 33 e 66), le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9 per cento. Da ultimo, la percentuale delle *royalties* fu ulteriormente ridotta al 7 per cento (e al 4 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare) con il citato articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

attualmente non si conoscono le motivazioni politiche, economiche, sociali, strategiche che hanno indotto il Governo ed il Parlamento italiani a stabilire, a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione, le quote percentuali più basse al mondo da corrispondere allo Stato per le attività estrattive di petrolio. In Libia, ad esempio, la percentuale corrisposta è dell'85 per cento, in Indonesia dell'83 per cento, in Russia dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Venezuela dell'85 per cento, in Norvegia dell'80 per cento, in Gran Bretagna e in Canada del 50 per cento;

impegna il Governo:

a proseguire nella iniziativa di elevare l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

G/1195-B/17/10

MERCATALI, BUBBICO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte ad incrementare il livello di efficienza del settore energetico e per favorire un mercato dell'energia maggiormente concorrenziale;

fra le varie misure si segnalano quelle volte a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale, anche attraverso l'incentivazione dello sfruttamento delle risorse nazionali;

la concorrenzialità nel settore degli idrocarburi influenza direttamente le dinamiche del mercato elettrico, alla luce della preponderanza dell'uso del gas nella produzione di elettricità,

impegna il Governo:

a riavviare il processo di apertura del mercato degli idrocarburi, procedendo ad eliminare, in coerenza con i suggerimenti delle Autorità competenti, tutte le barriere che ne impediscono lo sviluppo pienamente concorrenziale;

a prevedere, nell'ambito delle misure volte a garantire maggiore concorrenza fra i produttori di idrocarburi, apposite misure finalizzate a favorire lo sfruttamento delle risorse interne garantendo per tale via alle regioni e agli enti locali un riallineamento delle *royalties* fra l'estrazione a terra e quella a mare.

G/1195-B/18/10

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una serie di articoli che recano ampie e rilevanti modifiche della disciplina in materia di trasporto ferroviario;

le disposizioni suddette non rispondono all'obiettivo di garantire il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario, poiché dal loro contenuto si evince chiaramente la volontà di introdurre un deroga alla disciplina dei trasporti locali in contrasto con la normativa comunitaria;

detta disciplina prevede attualmente l'obbligatorietà del ricorso alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di qualsiasi servizio, mentre il provvedimento in esame concede la possibilità alle regioni di ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto;

tale previsione rischia di provocare gravi danni all'efficienza, alla trasparenza e all'economicità del servizio di trasporto ferroviario;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative al fine di garantire un vero processo di liberalizzazione in materia di trasporto ferroviario quali l'introduzione dell'obbligatorietà del ricorso alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di qualsiasi servizio.

G/1195-B/19/10

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

l'idrogeno solforato o acido solfidrico (H₂S) è un acido estremamente velenoso e una prolungata esposizione ad esso può rivelarsi mortale per l'essere umano;

in particolare, l'idrogeno solforato, classificato ad alte concentrazioni come veleno è paragonabile nei suoi effetti al cianuro, a basse dosi di emissione può causare disturbi neurologici, respiratori, motori, cardiaci e potrebbe essere collegato ad una maggiore ricorrenza di aborti spontanei nelle donne. In alcuni casi i danni vengono considerati irreversibili, tanto è vero che da alcune recenti ricerche di carattere scientifico è emersa la potenzialità dell'idrogeno solforato a stimolare la comparsa del cancro al colon retto;

in natura, l'idrogeno solforato si forma per decomposizione delle proteine contenenti zolfo da parte dei batteri e si trova nei gas di palude, nel petrolio greggio e nel gas naturale, rappresentando anche il sottoprodotto di alcune attività industriali quali la raffinazione del petrolio;

tutte le operazioni di trattamento dei prodotti petroliferi, a qualsiasi livello, hanno la possibilità di emettere quantità più o meno abbondanti di idrogeno solforato, sia sotto forma di disastri accidentali, sia sotto forma di continuo rilascio nell'ambiente, durante le fasi di estrazione, di stoccaggio, lavorazione e trasporto del petrolio. Anche durante le varie fasi di de-solfurizzazione esistono forti possibilità di perdite di idrogeno solforato a causa di inevitabili logorii e corrosione. I contenitori di stoccaggio, peraltro, possono rilasciare idrogeno solforato a causa della normale volatilizzazione del prodotto, a causa di cambiamenti di volume dovuti al modificarsi della temperatura fra il giorno e la notte, o durante le operazioni di riempimento;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione (ppm);

negli Stati Uniti il Governo federale raccomanda un limite di 0,001 ppm con limiti differenti fissati da Stato a Stato (ad esempio la California pone il limite dello 0,002 ppm ed il Massachusetts dello 0,006);

in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le «Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», poi sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è di 5 ppm per l'industria non petrolifera e 30 ppm per quella petrolifera, nonostante sia ormai noto nella letteratura medica e scientifica che quest'ultimo valore è non solo 6.000 volte più alto dei valori raccomandati dall'OMS già applicati negli USA, ma anche causa di danni irreversibili per la salute umana;

il modo più efficace di contrastare gli effetti dell'idrogeno solforato è quello di adottare misure di carattere preventivo che prevedano severe regolamentazioni che proibiscano la costruzione di pozzi petroliferi, oleodotti associati e qualsiasi industria di trattamento e lavorazione del petrolio in zone abitate e, soprattutto un radicale irrigidimento dei limiti di rilascio di idrogeno solforato, in linea con quanto consigliato dall'OMS;

ad esempio negli Stati Uniti d'America è imposto il divieto di estrarre il petrolio nei parchi, nei grandi laghi, a 160 chilometri dalla costa, ovvero sull'85 per cento del territorio nazionale e in Norvegia, dove l'estrazione del petrolio avviene in mare, non è possibile attivare le procedure di trivellazione se non a distanza di 50 chilometri dalla costa,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato attualmente previsti in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità.

G/1195-B/20/10

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica dal calore del sole per applicazioni pratiche;

la tecnologia attualmente più diffusa per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico utilizza dei collettori parabolici lineari;

da circa venti anni sono in esercizio nove grandi impianti termoelettrici solari di questo tipo in California, nel deserto del Mojave (si tratta di Kramer Junction – SEGS, Solar Electric Energy System – per una potenza elettrica complessiva di 350 MWh);

nel 2007, sempre negli Stati Uniti, è entrata in esercizio la prima centrale americana di nuova generazione Nevada Solar One per una potenza di capacità installata di 64 MWh;

in Europa è stata la Spagna ad aver avviato a partire dal 2004 un vigoroso programma industriale finalizzato alla realizzazione di una trentina di centrali di potenza complessiva di circa 1300 MWh, di cui la grande maggioranza prevede la tecnologia degli specchi parabolici lineari;

nel 2007 in Africa, il gruppo italiano Gengroup, specializzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato incaricato della realizzazione in Libia della prima fase della costruzione di una centrale a ciclo solare termodinamico;

le potenzialità del solare a concentrazione potrebbero aumentare considerevolmente se l'energia elettrica prodotta in Paesi a forte insolazione come l'Italia fosse esportata a regioni con maggiore domanda e minore insolazione;

il 6 dicembre 2007 è stata istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un gruppo di lavoro con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili;

detto gruppo, in particolare, aveva il compito di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa. I compiti di tale gruppo erano, nello specifico, quelli di:

- 1) formulare proposte per lo sviluppo di sistemi innovativi per l'installazione e la diffusione di impianti solari termodinamici a concentrazione;
- 2) predisporre un piano pluriennale di ricerca e di sviluppo che coinvolga il settore produttivo privato e i centri di ricerca e le Università;
- 3) effettuare uno studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni strategiche tra gli attori mondiali detentori del *know-how*;
- 4) eseguire analisi delle attività nazionali del settore e previsioni del potenziale sviluppo; elaborare strategie per il potenziamento della posizione delle imprese italiane del solare termodinamico;
- 5) realizzare lo studio di accordi internazionali finalizzati alla realizzazione di attività congiunte di sperimentazione di lungo periodo;
- 6) coordinare le attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le regioni sul solare termodinamico;

parallelamente ai lavori svolti dal sopra citato gruppo di lavoro sul solare termodinamico sono stati siglati quattro importanti protocolli di intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare un progetto pilota per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

al fine di indirizzare e definire le azioni da intraprendere e controllare gli interventi da realizzare per ogni regione è stato istituito un Comitato di Gestione Tecnico e Scientifico;

le risorse utilizzabili per gli accordi di programma sono quelle previste dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) per la promozione delle energie rinnovabili;

nell'aprile del 2008 il Governo Prodi ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, per avviare l'applicazione della tecnologia del solare termodinamico anche nel nostro Paese;

il 30 aprile 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del

mare «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici che prevede incentivi al solare termodinamico in Italia;

con il solare termodinamico, il vantaggio riscontrabile nell'immediato, rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico, consiste in una produzione di energia ininterrotta provocata dallo sfruttamento indiretto dell'energia solare;

la tecnologia termodinamica permette di produrre energia anche di notte o in caso di cattivo tempo, grazie ad un particolare fluido a base di sali che, una volta riscaldato, mantiene la sua altissima temperatura (circa 550°C) per alcuni giorni, anche senza essere in contatto con la sua fonte;

questa tecnologia dovrebbe inoltre essere facilmente sfruttabile con impianti piuttosto semplici ed economici ed in questo senso presenta vantaggi sensibili rispetto ad altre fonti alternative oggi ancora molto discusse come quella nucleare basata sull'uranio e quella fotovoltaica, notoriamente molto costose;

gli impianti che adottano la tecnologia del solare termodinamico possono essere «ripagati» nell'arco di cinque anni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché alla implementazione di quelle già definite.

G/1195-B/21/10

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

da quanto emerge da alcuni dati sull'energia nucleare in Europa l'utilizzo di centrali nucleari soddisfa mediamente il 35 per cento del fabbisogno energetico interno europeo;

sono 15 i Paesi dell'Unione europea che producono energia nucleare, oltre alla Svizzera, per una produzione che rappresenta il 18,2 per cento del totale di energia prodotta;

recentemente i forti cambiamenti climatici in atto e il caro petrolio stanno facendo avvicinare all'energia nucleare anche i Paesi occidentali precedentemente contrari al suo utilizzo all'interno del territorio nazionale, come nel caso della Finlandia, dove è in cantiere la costruzione di una nuova centrale di terza generazione;

l'Italia presenta un notevole ritardo strutturale e per allinearsi ai maggiori Paesi europei necessita di uno strumento di indirizzo programmatico complessivo della politica energetica che preveda la possibilità di realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione nazionale, anche nucleari;

nel Paese vige una situazione dove il permanere di elevate barriere all'entrata e una scarsa spinta concorrenziale, insieme all'eccesso di domanda, provocano la conseguente pressione al rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia;

la rigidità dei costi per il predominante ricorso agli idrocarburi, inoltre, provoca una forte dipendenza dall'*import* che raggiunge l'84,4 per cento di energia importata a fronte di una media europea pari al 52,4 per cento;

il Governo prevede la messa in atto di un piano energetico strategico nazionale che preveda il ricorso al nucleare di terza generazione e la promozione anche della ricerca su quello di quarta generazione o da fusione;

seppur apprezzabile in termini di principio, risulta quanto meno vago e non dettagliato il piano previsto dalle seguenti disposizioni in quanto privo di dati certi e di uno scadenziario delle opere da mettere in atto e, inoltre, dell'impegno di spesa che si prevede di destinare,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un piano dettagliato sull'attuazione del piano strategico di indirizzo della politica nucleare, che preveda una stima delle centrali che si intendono realizzare, i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture e i fondi da destinare al progetto.

G/1195-B/22/10

MAZZUCONI, DELLA SETA

Il Senato,

premessi che:

la Società Po Valley Operations Pty Ltd di Roma ha avuto autorizzazione dal Ministero per lo Sviluppo Economico per proseguire la ricerca di idrocarburi su un'area di circa 31 Km², che include buona parte del territorio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone ed in particolare la valle del Curone e la Località Fornace di Bagaggera;

che all'interno del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, già istituito con legge regionale 77/83, è stata riconosciuta dalla Legge Regionale 13 del 7/4/2008 l'area di Parco Naturale, e che pertanto vi sono vietate le attività estrattive, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 394/91 (legge quadro dello Stato sulle aree protette);

che parte del Parco è altresì identificato come Sito di Interesse Comunitario n. IT2030006, e quindi oggetto di tutela da parte dell'Unione Europea nell'ambito di Rete Natura 2000, per l'unicità dei valori naturalistici ivi presenti nel contesto dell'Italia nord-occidentale;

che detta area protetta nasce da una programmazione di tutela del territorio di almeno 30 anni da parte delle Amministrazioni Comunali e dei cittadini del territorio interessato;

che oltre che un luogo di tutela naturalistica il Parco è oggi anche sede di un'agricoltura di qualità e di attività agrituristica, che concorrono all'economia della zona e al mantenimento del paesaggio;

che alcuni anni fa l'AGIP presentò un progetto per la realizzazione di un pozzo petrolifero nell'area della Fornace a Rovagnate, progetto che non venne autorizzato a causa delle criticità che produceva nell'ambiente in cui doveva essere realizzato e che venne bocciato dal Ministero dell'Ambiente con un decreto del 6 Giugno 2001;

che la società Po Valley Operation ha ripresentato progetto analogo denominato «Ossola», che presenta tutte le criticità già sollevate dal progetto AGIP;

che il Ministero dello Sviluppo Economico, ignorando le prese di posizione degli Enti Locali, ha concesso alla Po Valley a soli tre giorni dalla scadenza della concessione, che scadeva il 30 Aprile, la ripermutazione della zona interessata dalle perforazioni e la proroga di altri 16 mesi delle operazioni preliminari di studio e la ridenominazione dell'autorizzazione da «Ossola» a «Bernaga», chiedendo alla Regione Lombardia l'attivazione della procedura di VIA;

che le criticità già sollevate per il progetto AGIP sono tutt'ora presenti ed amplificate nel progetto «Bernaga» che in più non tiene conto dell'ultima classificazione a «Parco Naturale»; che la nuova perimetrazione è collocata per più della metà nel territorio del Parco Naturale; che l'attività estrattiva causerebbe un mutamento sostanziale nell'ecosistema e nell'economia agricola di qualità dell'intera zona;

impegna il Governo:

a rivedere la predetta autorizzazione, tenendo conto di quanto espresso dagli Enti Locali (Comuni di Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Perego, Rovagnate, Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago, Sirtori, Viganò), dalla Provincia di Lecco e dal Consorzio di Gestione del Parco, allo scopo di tutelare un'area che rappresenta un polmone in un territorio altamente antropizzato e urbanizzato, considerando altresì il fatto che si tratta di una piccola «isola» collocata al centro della Lombardia, non collegata ai siti tradizionalmente considerate per le estrazioni petrolifere e di gas metano.

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2009
85^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1195-B) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente CURSI invita il Relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sugli ordini del giorno già illustrati nella precedente seduta.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1195-B/13/10, mentre si rimette al Governo sui G/1195-B/1/10, G/1195-B/2/10 e G/1195-B/15/10.

Ritiene invece possano essere accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G/1195-B/3/10, G/1195-B/4/10, G/1195-B/5/10, G/1195-B/8/10, G/1195-B/9/10, G/1195-B/11/10, G/1195-B/14/10, G/1195-B/16/10, G/1195-B/17/10, G/1195-B/20/10 e G/1195-B/22/10.

Esprime infine parere contrario sugli ordini del giorno G/1195-B/6/10, G/1195-B/7/10, G/1195-B/10/10, G/1195-B/12/10, G/1195-B/18/10, G/1195-B/19/10 e G/1195-B/21/10.

Il sottosegretario URSO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1195-B/1/10, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole "d'intesa con le Regioni" con le parole "sentite le Regioni".

Sui restanti ordini del giorno, l'acquisizione dei pareri dei Ministeri interessati non è al momento completata. Manifesta pertanto, a tale riguardo, l'opportunità che tali ordini del giorno siano sottoposti al voto della Commissione e respinti al fine della loro ripresentazione in Assemblea. In tal modo il Governo potrà esprimere, in quella sede, una più compiuta e completa valutazione dei singoli ordini del giorno.

La senatrice GRANAIOLOA(*PD*) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Urso sull'ordine del giorno G/1195-B/1/10.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'ordine del giorno G/1195-B/1/10(testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, mentre respinge tutti gli altri ordini del giorno presentati.

Il presidente CURSI avverte che si passerà alla votazione del mandato al Relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al relatore Paravia, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione alla relazione orale.